

**Legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 8, comma 5, lett. d) - modifiche all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108**

**Articolo 8, comma 5, lett. d)**

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: «aumentato della metà.» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.».